

BVGer B-531/2022 vom 19. Januar 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-531_2022

FR: TAF B-531/2022 du 19 janvier 2023

IT: TAF B-531/2022 del 19 gennaio 2023

Regeste

Motivi assoluti d'esclusione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2

Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ([PA, RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Sono decisioni anche le decisioni incidentali ai sensi degli artt. 45 e 46 PA (art. 5 cpv. 2 PA). Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. La decisione incidentale si differenzia dalla decisione finale, in quanto non conclude il procedimento dinanzi all'istanza che si occupa della controversia, bensì rappresenta esclusivamente una tappa verso la risoluzione del procedimento. La decisione circa la sospensione, nonché la revoca della stessa, costituisce una tale decisione incidentale (cfr. sentenza del TAF A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1.2; decisione della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale del 2 ottobre 1996 consid. 2b, GAAC 1997 n° 60 pag. 539 e segg.; vedi per analogia anche sentenza del TF 2C_635/2017 del 20 luglio 2017 consid. 1.1; DTAF 2009/42 consid. 1.1).

E. 1.3

Dunque, nella fattispecie, la decisione di revoca della sospensione impugnata è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 46 PA in collegamento con l'art. 5 PA, che non pone fine al procedimento. Tale qualificazione non è contestata da nessuna delle parti.

E. 1.4

Giusta l'art. 46 cpv. 1 PA, applicabile ai procedimenti di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 37 LTAF, le decisioni incidentali notificate separatamente, che non riguardano la competenza o domande di ricusazione (art. 45 PA), sono impugnabili solo se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 46 cpv. 2 PA).

E. 1.4.1

L'impugnabilità limitata delle decisioni incidentali mira ad evitare che l'istanza ricorsuale debba riesaminare delle decisioni incidentali che, in caso di decisione di prima istanza favorevole alla parte interessata, perderebbero qualsiasi svantaggio per la medesima. Di norma, l'istanza di ricorso dovrebbe occuparsi di una controversia una sola volta e non pronunciarsi parzialmente nel merito in una fase iniziale del procedimento, senza una conoscenza sufficientemente completa della fattispecie (cfr. DTAF 2015/26 consid. 3.2 con rinvii; sentenze del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.3 con rinvii e B-3863/2013 del 2 settembre 2013 consid. 1.2.2.3.4 in fine).

E. 1.4.2

L'art. 46 cpv. 1 lett. a PA non definisce il concetto di pregiudizio irreparabile. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, sussiste un pregiudizio irreparabile se (1) non si può escludere fin dall'inizio il verificarsi di un pregiudizio in relazione all'impugnazione della decisione finale, (2) esiste un interesse alla revoca o alla modifica immediata della decisione incidentale impugnata, meritevole di tutela, (3) vi è il rischio di almeno uno svantaggio effettivo di un certo peso e (4) quando ciò è sufficientemente motivato (cfr. Martin Kayser/Lysandre Papadopoulos/Rahel Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2019, art. 46 marg. 7). In particolare, le decisioni incidentali che possono causare un pregiudizio irreparabile sono infatti autonomamente impugnabili, senza che sia necessario che la decisione comporti effettivamente uno svantaggio, ma è sufficiente che questo possa verificarsi, ossia che non possa essere escluso fin dall'inizio (Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit. art. 46 marg. 8). L'irreparabilità del pregiudizio deve, tuttavia, essere causata dalla decisione incidentale stessa e dipendere dal pregiudizio che la ricorrente subirebbe, qualora dovesse attendere la decisione finale, prima di poter impugnare la decisione incidentale (sentenze del TAF B-4368/2015 del 19 settembre 2017 consid. 10.1.1 e B-4363/2013 del 2 settembre 2013 consid. 1.4.1.1 con rinvii). Nonostante la formulazione dell'art. 46 cpv. 1 PA sia identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), a differenza di quest'ultimo, non è necessario un pregiudizio di natura giuridica, bensì è sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un prolungamento dei tempi e un aumento delle spese di procedura (cfr. sentenza del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.2 con rinvii). Non è necessario che il danno fatto valere sia "irreparabile" in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, la ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica immediata della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale (cfr. DTAF 2015/26 consid. 3.2 con rinvii; sentenze del TAF B-4363/2013 del 2 settembre 2013 consid. 1.4.1.1 con rinvii; A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2.2; Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit. art. 46 margg. 9-10). Dall'obiettivo fissato agli artt. 46 PA e 93 LTF (vedi consid. 1.4.1), ovvero che l'istanza di ricorso si occupi di una controversia, di regola, una sola volta, bisognerebbe discostarsi soltanto in via eccezionale (DTF 142 III 798 consid. 2.2; DTAF 2015/26 consid. 3.2; sentenza del TAF A-2082/2014 del 9 luglio 2014 consid. 2.1 con rinvii). Secondo costante giurisprudenza riguardante l'art. 46 PA, spetta alla parte ricorrente illustrare perché la decisione incidentale impugnata le causi o potrebbe causare un pregiudizio irreparabile (sentenze del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.3 con rinvii, B-4368/2015

del 19 settembre 2017 consid. 10.1.2 con rinvii, A-142/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.1.3 e A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2.3 con rinvii; Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit. art. 46 marg. 11), a meno che ciò non risulti in maniera evidente ed inequivocabile (sentenza del TAF B-5522/2021 del 4 maggio 2022 consid. 1.4 con rinvii). In linea di principio, un pregiudizio è considerato riparabile se è solo temporaneo e se vi si può rimediare del tutto o addirittura annullarlo con una decisione finale favorevole. L'irreparabilità del pregiudizio, causato dalla sospensione di una procedura, è constatata nel caso di una violazione del principio di celerità equivalente ad un diniego formale di giustizia (cfr. Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit. art. 46 marg. 21), ma non in caso di un mero allungamento dei tempi di procedura (cfr. Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit. art. 46 marg. 27). Infine, in linea di massima, non viene ammessa l'irreparabilità di un eventuale pregiudizio in caso di ripresa di un procedimento sospeso (cfr. Kayser/Papadopoulos/Altmann, op. cit. art. 46 marg. 27), oppure di rifiuto di una richiesta di sospensione (per l'art. 93 LTF cfr. segnatamente sentenze del TF 2C_700/2017 del 24 agosto 2017 consid. 2 e 2C_321/2018 del 7 agosto 2018 consid. 3.2.2).

E. 1.4.3

Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere che la decisione impugnata le arrecherebbe un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, in quanto, riprendendo la procedura di opposizione vi sarebbe il rischio che il suo marchio venga cancellato prima che i giudici del Tribunale d'appello del Canton Ticino statuiscono sull'azione di nullità pendente. Per quanto la possibilità che l'autorità inferiore accolga l'opposizione della controparte e cancelli così il marchio della ricorrente nella decisione finale, costituisca uno scenario possibile, determinante è la questione se la semplice ripresa della procedura di opposizione dinanzi all'IPI, già sospesa per più di sei anni, sia sufficiente a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA. In primo luogo, facendo valere il rischio di cui sopra, la ricorrente ignora il fatto che tale pregiudizio rappresenti una possibile conseguenza della decisione finale dell'IPI e non della decisione incidentale impugnata. Infatti, l'oggetto della presente procedura di ricorso è la decisione di revoca della sospensione e non una decisione di cancellazione del marchio della ricorrente. Pertanto, non risulta veritiero che il pregiudizio irreparabile fatto valere dalla ricorrente abbia un nesso causale con la decisione impugnata. In altre parole, può essere escluso che la decisione impugnata possa causare un pregiudizio alla ricorrente in attesa della decisione finale. In secondo luogo, certo è che la procedura di opposizione è ancora aperta dinanzi all'IPI e che la ricorrente avrà modo di contestare dinanzi a questo Tribunale, un'eventuale decisione finale a suo sfavore e far valere in tale circostanza le proprie ragioni. La medesima potrà segnatamente cercare di fare valere gli effetti negativi di una decisione finale da parte dell'IPI, prima che il Tribunale d'appello del Canton Ticino abbia potuto statuire sull'azione di nullità. Per di più, l'ipotetica radiazione del marchio, unico pregiudizio fatto valere dalla ricorrente, non potrà verificarsi fino alla crescita in giudicato della decisione finale. Pertanto, la ricorrente non può far valere un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento immediato della decisione impugnata. Infine, il semplice fatto di dover subire una procedura e gli inconvenienti ad essa collegati, non costituisce di per sé un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 139 consid. 4 con rinvii; sentenza del TF 1C_149/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.1). D'altronde, la giurisprudenza non riconosce il carattere irreparabile del pregiudizio legato ai tempi e ai costi generati (DTAF 2015/26 consid. 3.2; sentenza del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid.

2.1.2 con rinvii). Questo vale anche per due procedure parallele secondo il diritto dei marchi davanti all'IPI e al Tribunale d'appello del Canton Ticino. Nella fattispecie, non si pone nemmeno la questione secondo cui, ad esempio la richiesta di una perizia potrebbe rendere il procedimento particolarmente dispendioso (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3a ed., Basilea 2022, n. 2.48). Visto quanto precede, il pregiudizio ipotetico della ricorrente non sussiste allo stato attuale e, di conseguenza, non è irreparabile. Pertanto, non soddisfa le condizioni di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. a PA.

E. 1.4.4

In relazione all'art. 46 cpv. 1 lett. b PA, è evidente che l'accoglimento del ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale, in quanto la procedura di opposizione si trova in fase di istruzione e deve essere ancora analizzata e decisa dall'IPI.

E. 1.4.5

Dunque, la revoca della sospensione della procedura di opposizione non è atta a causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente (art. 46 cpv. 1 lett. a PA), né, tantomeno, l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale nel merito (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).

E. 1.5

Visto quanto precede, il presente ricorso è inammissibile.

E. 1.6

Infine, la presente sentenza pone fine all'effetto sospensivo del ricorso. Poiché il termine fissato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore alla ricorrente per inoltrare una duplice è scaduto il 14 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale lascia all'autorità inferiore il compito di fissare alla ricorrente un nuovo termine che tenga conto della durata del presente procedimento.

E. 2.1

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).

E. 2.2

Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 3'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 3'000.- già versato dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022.

E. 3.1

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese ripetibili indispensabili derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).

E. 3.2

Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità.

E. 3.3

Invece, la controparte rappresentata e vincente, ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). L'apporto degli avvocati della controparte consiste essenzialmente nell'inoltro della risposta (cfr. fatti D). Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore impiegate, l'indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Non essendosi dovuta confrontare a delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente ardue, è giustificato ritenere che, per la controparte, le spese necessarie derivanti dalla causa siano di fr. 5'000.-. Tale importo va messo a carico della ricorrente (cfr. art. 64 cpv. 3 PA).

E. 4

Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto civile dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (art. 73 LTF), la presente sentenza è definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.